

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VALERI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50
Proposta	n. PDET-AMB-2017-54 del 05/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno cinque GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VALERI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/08/2016 Prot. Unione 30620, e acquisita da Arpae al PGFC/2016/11784 del 05/08/2016 da VALERI S.R.L., nella persona del Sig. Luca Casali, in qualità di delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;
- valutazione di impatto acustico;

Atteso che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata è ricompresa nell'ambito di Procedimento Unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 per ampliamento del fabbricato ad uso artigianale sito in Via Monticino n.50 in Comune di Cesena, attivato presso il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/08/2016 ed acquisito al Prot. Unione 31249 e da Arpae al PGFC/2016/11894 del 09/08/2016;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/08/2016 Prot. Unione 33688, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12695, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni anche relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che a seguito della richiesta della Ditta di cui alla Nota acquisita al Prot. Unione 35280 del 09/09/2016, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con Nota Prot. Unione 36434 del 19/09/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/13808 del 20/09/2016, ha concesso proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

Atteso che in data 04/10/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta relativamente all'Autorizzazione Unica Ambientale, acquisita al Prot. Unione 39095 e da Arpae al PGFC/2016/14727 del 06/10/2016;

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con Atto Prot. Com.le n. 108721 del 27/10/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/15744 del 28/10/2016 ha comunicato quanto segue: "(...) vista la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà, datata 11 marzo 2014 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Antimi di Cesena (FC), ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico e si rilascia parere favorevole all'esercizio dell'attività a condizione che questa resti in ogni momento conforme a quanto riportato nella relazione acustica e rispetti i limiti di cui al DM 14.11.1997; (...) PRENDE ATTO di quanto dichiarato in merito all'impatto acustico";

Atteso che in data 05/12/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpae al PGFC/2016/18206 del 15/12/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06-Rapporto istruttorio acquisito in data 30/12/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: Atto Prot. Com.le n. 108271 del 27/10/2016, a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/15744 del 28/10/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del provvedimento di conclusione del procedimento unico ai sensi dell'art. 7.1 del D.P.R. 160/2010:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 471 del 22/10/2012 prot. Prov. n. 99668/12, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, dal Dirigente del Servizio Ambiente e

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di VALERI S.R.L., che confluirà nel provvedimento conclusivo del Procedimento Unico di cui al D.P.R. 160/2010, che sarà rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 96/2016 con cui si è disposta la proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae - Emilia -Romagna;

Richiamate

- le Determine n.DET-2016-507 del 24/06/2016 e n. DET-2016-732 del 29/09/2016 nonché la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VALERI S.R.L.** (C.F./P.IVA 03497060404), nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50, per lo **stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013;

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 471 del 22/10/2012 prot. Prov. n. 99668/12, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'esame della documentazione integrativa, pervenuta in data 06/10/16 PGFC/2016/14727 e in data 05/12/16 PGFC/2016/18206, ha evidenziato l'intenzione di apportare le seguenti modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato:

- le emissioni esistenti ed autorizzazione E1 “Taglio al plasma” (n. 1 impianto di taglio al plasma), E2 “Puntatrici elettiche” (n. 5 puntatrici elettriche) ed E3 “Puntatrice elettrica, puntatrice a rullo e saldatrice automatica T.I.G. (n. 1 puntatrice elettrica, n. 1 puntatrice a rullo e n. 2 saldatrici automatiche T.I.G.) non subiranno modifiche per quanto concerne l'ubicazione e i parametri fisici (portata, durata, altezza, sezione);
- i macchinari che producono gli effluenti convogliati alle emissioni E1, E2 e E3, pur numericamente invariati, saranno soggetti ad una riorganizzazione di seguito esplicitata:
 - spostamento di n. 1 saldatrice automatica TIG, che viene scollegata dalla emissione E3 e viene convogliata nella emissione E1;
 - spostamento di n. 1 puntatrice elettrica, che viene scollegata dalla emissione E3 e viene convogliata nella emissione E2;
- saranno installati n. 4 termoconvettori ad uso civile (30 kW cad., a metano) di cui alle nuove emissioni da E8 a E11, in aggiunta ai 4 esistenti di cui alle emissioni da E4 a E7.

Alla luce della diversa dislocazione dei macchinari come sopra descritta, si rileva la necessità di aggiornare alcune delle condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 471 del 22/10/2012 prot. Prov. n. 99668/12, così come di seguito sinteticamente riportato:

Emissione N. 1 Taglio al plasma e saldatrice automatica TIG

- L'attività di taglio al plasma è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

- L'attività di saldatura è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di

quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20. Verificato che è superata la soglia di rilevanza indicata alla tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per gli inquinanti “Nichel e suoi composti espressi come Ni” e “Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr”, considerato che, come indicato al punto 1.1 della parte II dell'Allegato I alla parte Quinta, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate, si applica un valore limite pari a 1 mg/Nmc.

Considerato che gli inquinanti prodotti dalle due attività di taglio al plasma e di saldatura, convogliate a questo punto di emissione sono i medesimi, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 si applicano i valori limite più restrittivi, ovvero “polveri” 10 mg/Nmc, “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)” 5 mg/Nmc e “Monossido di carbonio” 5 mg/Nmc. A questi andrà inoltre aggiunto il valore limite già autorizzato per gli inquinanti “Nichel e suoi composti espressi come Ni” e “Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr” pari a 1 mg/Nmc (come somma) derivante dall'utilizzo di materiale di apporto inox per saldatura. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare un controllo della emissione al fine di verificare il rispetto dei limiti più restrittivi.

Per quanto riguarda le emissioni *E2 “Puntatrici elettriche” ed E3 rinominata “Puntatrice a rullo e saldatrice automatica T.I.G.”*, si confermano i valori limite e le condizioni di cui alla precedente autorizzazione.

E4 Termoconvettore 1 (61 kW, a metano)

E5 Termoconvettore 2 (60,4 kW, a metano)

E6 Termoconvettore 3 (30 kW, a metano)

E7 Caldaia zona uffici (27 kW, a metano)

E8 Termoconvettore 4 (30 kW, a metano)

E9 Termoconvettore 5 (30 kW, a metano)

E10 Termoconvettore 6 (30 kW, a metano)

E11 Termoconvettore 7 (30 kW, a metano)

Le emissioni convogliate sono relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., poiché la potenza termica nominale complessiva è inferiore a 3 MW, ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 471 del 22/10/2012 prot. Prov. n. 99668/12, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/08/2016 P.G.N. 30620, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 4	TERMOCONVETTORE 1 (61 kW, a metano)
EMISSIONE N. 5	TERMOCONVETTORE 2 (60,4 kW, a metano)
EMISSIONE N. 6	TERMOCONVETTORE 3 (30 kW, a metano)
EMISSIONE N. 7	CALDAIA ZONA UFFICI (27 kW, a metano)
EMISSIONE N. 8	TERMOCONVETTORE 4 (30 kW, a metano)

EMISSIONE N. 9	TERMOCONVETTORE 5 (30 kW, a metano)
EMISSIONE N. 10	TERMOCONVETTORE 6 (30 kW, a metano)
EMISSIONE N. 11	TERMOCONVETTORE 7 (30 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – TAGLIO AL PLASMA E SALDATRICE AUTOMATICA T.I.G.

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	15	min/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – PUNTATRICI ELETTRICHE

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. 3 – PUNTATRICE A RULLO E SALDATRICE AUTOMATICA T.I.G.

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nmc
------------------------	----	--------

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010, la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico della **emissione modificata N. 1**. Entro un mese dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2 e 3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

ALLEGATO B
e relativa Planimetria

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 01/08/2016 (PG N. 80935 del 05/08/2016) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e valutazione impatto acustico;

visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	VALERI SRL
Ubicazione insediamento	VIA MONTICINO N.50
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	fosso stradale tombinato
Dimensionamento impianto	12 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 12 AE E FILTRO BATTERICO DA 15 AE CON FOSSA FINALE

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sopra indicato, con un sistema complessivamente dimensionato per 12 abitanti equivalenti, costituito da FOSSA IMHOFF DA 12 AE E FILTRO BATTERICO DA 15 AE CON FOSSA FINALE.

L'immissione avviene in fosso stradale tombinato all'altezza del n. civ. 50 di via MONTICINO con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 01/08/2016;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportati all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione

di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLO SCARICO::

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente “Benestare allo scarico” in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. con il presente atto si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nel fosso stradale tombinato;
3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.